

delle partecipazioni - alcuni casi.

- Ai sensi dell' art. 88.4 non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale dai soci.

| | | | |
|-----------|---|---------------------|-------------------|
| Banca c/c | a | Versamento soci ... | A.7 Altre riserve |
|-----------|---|---------------------|-------------------|

Restituzione di versamenti soci - I versamenti sopra classificati alle lettere a) e b) possono essere distribuiti ai soci liberamente (per parte della dottrina solo nel rispetto dell'art. 2445, riduzione capitale esuberante); gli altri due, se non si verifica l'aumento di capitale.

L'Agenzia delle Entrate con R.M. 79/E/2001, ha chiarito che la restituzione ai soci dei versamenti effettuati in conto capitale non configura distribuzione di dividendi.

Indipendentemente dalla decisione assembleare, per le delibere adottate dal 1.1.2004, **si presumono prioritariamente distribuiti** (art. 47.1):

1°) l'utile dell'esercizio;

2°) le riserve di utili liberamente distribuibili pertanto non è applicabile alla riserve di utili indisponibili quali la riserva legale, la riserva per acquisto azioni proprie, ecc.);

3°) le altre riserve accantonate in sospensione di imposta;

4°) le riserve di capitale comprese quelle indicate all'art. 47.5.

La società dovrà comunicare ai soci e agli intermediari la natura e la tassabilità di quanto distribuito (C.A.E. 26/E del 16.6.2004).

La restituzione di versamenti soci non è fiscalmente irrilevante in quanto riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Inoltre, le somme restituite che eccedono il costo fiscalmente riconosciuto costituiscono sopravvenienze attive per le imprese o capital gain per le persone fisiche (C.M. 112/E del 21.5.99).

Il socio di una società di capitali che chiede la condanna della società a restituirgli somme da lui versate, deve provare che il versamento era stato eseguito a titolo di mutuo e non di apporto del socio al patrimonio di rischio della società. A tal fine non è sufficiente la denominazione con la quale il versamento è registrato nelle scritture contabili della società (es.: soci in conto capitale, in conto o a copertura future perdite, in conto versamento soci, in conto finanziamento soci infruttifero, ecc.), ma è necessario interpretare la volontà negoziale delle parti desumibile anche dal modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 19.3.96, n. 2314).

Registrazione: i versamento soci in c/ capitale o in c/ futuro aumento di capitale non sono soggetti a registrazione; sarà dovuta l'imposta fissa di registro quando verrà registrata l'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale. I versamenti a copertura di perdite scontano l'imposta fissa alla registrazione del verbale di assemblea straordinaria.

Sono state valutate le conseguenze che comporterà l'esistenza di finanziamenti e versamenti soci quali la difficoltà di restituzione ? (per i finanziamenti soci delle Srl vale il principio della postergazione rispetto agli altri debiti societari)

La società ha ricevuto Versamenti in c/ capitale? aumento di capitale? futuro aumento di capitale?

I Versamento soci, di qualsiasi tipo, sono inseriti tra i c/ di capitale (A.VII)?

L'importo deliberato e/o versato corrisponde al contabilizzato? Ed è contenuto entro le delibere assembleari?

Durante l'esercizio sono state effettuate restituzioni ai soci? E' stato rispettato l'ordine di cui all'art. 47.1?

Durante l'esercizio finanziamenti soci esistenti sono stati convertiti in tutto o in parte in versamenti soci? Si trattava di finanziamenti fruttiferi con conseguente incasso giuridico degli interessi (C.M. n. 73/E/94)?

FINANZIAMENTI - ONERI DI ISTRUTTORIA

Vedi: Costi ad utilizzazione pluriennale.

FONDI COMUNI – COMPRAVENDITA DI QUOTE

L'art. 9 c. 3 L. 77/83 stabilisce che i proventi dei fondi comuni concorrono a formare il reddito all'atto della loro percezione (per cassa). Civilisticamente rimane l'obbligo di iscrizione dei ricavi secondo il criterio di competenza; si dovrà pertanto operare una variazione in diminuzione per gli importi iscritti ma non percepiti.

Sui proventi è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% a scomputo dell'imposta sostitutiva già pagata dalla società di gestione. Se si procede a passaggi all'interno del medesimo organismo collettivo, disinvestendo da un fondo per sottoscriverne uno di altro tipo (switch), non si genera presupposto impositivo, in quanto fiscalmente si tassa il ricavo solo alla percezione dei proventi (C.M. 165/E del 24.06.98).

Esempio: sottoscrizione di fondi e successiva plusvalenza o minusvalenza da riscatto.

Per l'acquisto di fondi comuni d'investimento con sostenimento di spese capitalizzate:

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------|--------------|
| Quote di fondi comuni | a | Banca c/c ordinario | 1.000.000,00 |
|-----------------------|---|---------------------|--------------|